



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente l'uso dei posteggi comunali del 15 settembre 2025

Il Municipio di Caslano

richiamate le disposizioni:

- della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987;
- del Regolamento comunale di Caslano;
- del Regolamento sui posteggi comunali del 27 gennaio 1997, modificato dalla mozione del 4 dicembre 2024 e dal rapporto dell'11 dicembre 2024 della commissione incaricata dell'esame della mozione, modifiche accolte dal Consiglio comunale l'11 giugno 2025 e ratificate dalla Sezione enti locali il 1° settembre 2025;

ordina:

Art. 1 – Classificazione dei posteggi

I posteggi comunali sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Categoria A:** posteggi situati nei centri di maggiore interesse e con elevata esigenza di rotazione: Piazza Chiesa e Piazza Lago.
- **Categoria B:** posteggi in prossimità dei centri di interesse o entro 200 m in linea d'aria dal lago: posteggio Fimm, posteggio Valle inferiore, posteggio Foce, posteggio Centro sportivo Roque Maspoli, posteggi in via Meriggi e posteggi in via San Michele.
- **Categoria C:** posteggi comunali dove il bisogno di rotazione non è particolarmente elevato, incluse le zone blu disciplinate dall'ordinanza federale sulla segnaletica stradale.
- **Categoria D:** posteggi destinati prioritariamente ai residenti senza alternativa privata, concessi con contratto d'affitto (posteggio Valle superiore e posteggio Via Industria – mapp. 1726) o con autorizzazione (all'interno dei posteggi di categoria B o C).

Art. 2 – Tariffe dei parchimetri o casse automatiche

¹Le tasse ordinarie di posteggio orarie, riscosse tramite parchimetri o casse automatiche, sono fissate come segue:

- **Categoria A:** fr. 1.50 l'ora; durata massima di stazionamento di un'ora per posteggio Piazza Lago e due ore per posteggio Piazza Chiesa.
- **Categoria B:** fr. 1.50 l'ora; tariffa massima giornaliera (24 ore) fr. 10.00.
- **Categoria C:** gratuiti salvo diversa segnalazione.

²I posteggi nelle vicinanze della Casa comunale sono gratuiti per i primi 30 minuti.

³Le tariffe sopra indicate valgono tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Per la fascia oraria 22:00 – 07:00 si applica una tariffa ridotta pari alla metà di quella ordinaria.

⁴L'automobilista che ha smarrito lo scontrino del posteggio con cassa automatica è tenuto al pagamento di una tassa di franchi 20.00.

⁵L'automobilista responsabile del danneggiamento dei sistemi di controllo (barriere, casse, ecc.) è tenuto a risarcire il relativo danno e a pagare una tassa amministrativa di franchi 100.00 per l'intervento da parte dell'autorità comunale.

⁶Il Municipio può prevedere l'esenzione di pagamento per manifestazioni puntuali, esenzione che sarà decisa di volta in volta in base alla tipologia di evento, al numero di partecipanti e al tipo di parcheggio coinvolto.

Art. 3 – Tariffe per il rilascio di autorizzazioni a residenti

¹Il rilascio di autorizzazioni speciali in base agli art. 1 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 del Regolamento sui posteggi è limitato all'uso dei posteggi della categoria B e ai posteggi in zona blu (categoria C) di Via Chiesa 19 e del Cimitero.

²Le tasse sono fissate come segue:

- | | |
|---|---|
| - per i residenti nel Comune: | fr. 40.00 al mese e fr. 400.00 all'anno |
| | fr. 15.00 una settimana |
| | fr. 25.00 due settimane |
| - per i dipendenti di aziende, istituti e altro che operano nel Comune: | fr. 60.00 al mese e fr. 600.00 all'anno |
| | fr. 20.00 una settimana |
| | fr. 35.00 due settimane |
| - per persone giuridiche o attività commerciali: | fr. 70.00 al mese e fr. 700.00 all'anno |

³Le autorizzazioni per la zona blu sono rilasciate unicamente a coloro che sono legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona e che possono dimostrare di non avere un'alternativa di parcheggio privato, di regola, per un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare.

Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

Le richieste scritte per l'ottenimento dell'autorizzazione devono essere inoltrate al Municipio per il tramite dell'Amministrazione comunale di Caslano.

Art. 4 – Tariffe per il rilascio di autorizzazioni a turisti

Il rilascio di autorizzazioni speciali a turisti in base all'art. 5 cpv. 2 del Regolamento è limitato all'uso dei posteggi della categoria B, e per le zone blu di cui all'art. 4 se la disponibilità lo permette.

Le tasse sono fissate:

- per i posteggi di categoria B franchi 35.00 la settimana
- per i posteggi in zona blu categoria C di cui all'art. 3 franchi 42.00 la settimana.

Art. 5 – Canoni di locazione

¹Per i posteggi concessi in uso esclusivo a residenti o ad attività economiche presso il posteggio Valle superiore o in via Industria – mapp. 1726 valgono i seguenti canoni di locazione:

Posteggio superiore in Via Valle, sito sopra l'impianto di protezione civile
Posteggio coperto: tassa annua fr. 1000.-- (fr. 83.35 al mese)

Posteggio in Via Industria – mapp. 1726

Posteggio scoperto: tassa annua fr. 720.-- (fr. 60.-- al mese)

²La richiesta per l'affitto di un posteggio va presentata al Municipio in forma scritta. È autorizzato unicamente il posteggio di veicoli immatricolati.

³I posteggi sono destinati ai domiciliati e ai residenti nel Comune impossibilitati ad avere parcheggi privati secondo disposizioni di Piano Regolatore. Deroche possono essere concesse dal Municipio in casi eccezionali. Di regola viene assegnato un unico posteggio per nucleo familiare, deroghe possono essere concesse in presenza di posti disponibili. Il Municipio assegnerà i posti secondo l'ordine d'entrata della domanda. Il subaffitto non è permesso.

⁴In casi particolari il Municipio può autorizzare locazioni con una durata inferiore all'anno. In questi casi verrà applicata la seguente tassa mensile:
fr. 70.—posteggio Via Industria, fr. 100.-- posteggio Valle superiore.

⁵La tassa di locazione del posteggio dovrà essere pagata anticipatamente. Le modalità di pagamento verranno definite nel contratto, anche in rate trimestrali o semestrali anticipate.

⁶L'accesso al posteggio Valle superiore sarà garantito tramite tessera magnetica. La stessa verrà consegnata previa cauzione di fr 30.--.

Art. 6 – Disposizioni diverse, entrata in vigore e disposizioni abrogative

¹Le tariffe indicate nella presente ordinanza sono da considerarsi IVA inclusa.

²La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione che inizia con l'esposizione all'albo comunale il 18 settembre 2025 e termina il 20 ottobre 2025.

³Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine del periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

⁴Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate:

- ordinanza municipale concernente i canoni di locazione per il posteggio superiore in Via Valle del 27 aprile 2009;
- ordinanza municipale concernente l'uso dei posteggi comunali del 27 giugno 2022;
- ogni altra eventuale disposizione municipale in materia di posteggi comunali;

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: Sciolli



6987 Caslano, 17 settembre 2025

Ris. mun. del 15 settembre 2025